



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 9 agosto 2013

Prot. n. 4694/ARA OR/ml

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Oggetto: DPR 7 giugno 2012 n. 137.
Riforma delle professioni.
**Assicurazione professionale;
effetti di una eventuale
polizza collettiva stipulata
da un Consiglio nazionale.
Circolare pubblica.**

Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

e-mail

Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI

e-mail

e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO

LORO SEDI

e-mail

e, p.c. A tutti gli iscritti nell'Albo professionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Allo scrivente sono pervenuti quesiti relativi agli effetti della stipula di una eventuale “polizza professionale collettiva” nonché sollecitazioni a procedere in tal senso (*posto che lo scrivente Collegio Nazionale ha scelto di non utilizzare lo strumento della “polizza collettiva”, ma di validare prodotti assicurativi dedicati, proposti da plurimi soggetti, lasciando liberi gli iscritti di scegliere l’assicuratore preferito*).

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici

Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ

Tel. 0543/720.908

Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia

Via Arenula, 71 - 00186 ROMA

Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531

Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it

In premessa occorre evidenziare che il DPR in oggetto emarginato, fra l'altro, ribadisce **l'obbligo assicurativo** per chi esercita una libera professione, sancisce la violazione del predetto obbligo come "illecito disciplinare" e stabilisce l'entrata in vigore dell'obbligatorietà dell'assicurazione al 15 agosto 2013. L'art. 5 comma 1 del DPR n. 137 prevede altresì la possibilità che l'iscritto in un Albo possa assolvere all'obbligo assicurativo tramite "*polizze collettive*" negoziate dai Consigli Nazionali degli Albi, con la seguente formula:

"1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva."

Non vi è pertanto dubbio alcuno che un "Consiglio Nazionale" possa procedere alla stipula di una "polizza collettiva", la quale tuttavia **non può essere imposta agli iscritti nell'Albo**, ma dagli stessi liberamente sottoscritta secondo la seguente procedura:

1. Il "Consiglio Nazionale" raccoglie le adesioni degli iscritti interessati a sottoscrivere una "polizza collettiva" come manifestazione di interesse; l'adesione degli iscritti, in questa fase è **volontaria e non impegnativa**.
2. Raccolti i dati numerici, di fatturato, di distribuzione geografica e per settori di attività il "Collegio Nazionale", attraverso una gara di evidenza pubblica, sceglie una compagnia di assicurazione ovvero un *broker* con cui costruire il prodotto assicurativo.
3. Le caratteristiche dell'assicurazione così convenuta, insieme alle quotazioni, **devono essere comunicate** (*tramite formulario od in altro modo idoneo*) **agli iscritti** che avevano manifestato il proprio interesse a sottoscrivere la "polizza assicurativa" **i quali**, valutate le condizioni ed i premi, **possono così confermare la loro adesione oppure ritirarla**. Se l'adesione viene confermata, in questa fase, essa è vincolante per l'iscritto.
4. L'adesione alla "polizza collettiva" può anche prevedere la delega al "Consiglio Nazionale" alla riscossione del relativo premio (*anche se si esprimono perplessità circa l'opportunità che un "Consiglio Nazionale" raccolga ed intermedi premi assicurativi perchè, nonostante l'eccezionalità della procedura, una tale attività sembra confliggere con la natura di "ente pubblico non economico" propria dei "Consigli Nazionali"*).
5. Così raccolte le adesioni degli iscritti il "Consiglio Nazionale" le inoltra all'Assicuratore per l'emissione delle polizze, che saranno comunque nominative.

Come si vede questa procedura è molto complessa, comporta un impegno di tempo e di risorse del “Consiglio Nazionale” rilevante ed è convenientemente praticabile solo se si ottiene una consistente riduzione del premio assicurativo.

Nel corrente anno non esistevano le condizioni di tempo per svolgere una siffatta procedura e pertanto lo scrivente Collegio Nazionale ha preferito lavorare alla costruzione di prodotti assicurativi dedicati e specifici per i professionisti Agrotecnici ed Agrotecnici laureati ed alla riduzione del costo del premio (più che dimezzato rispetto alle precedenti convenzioni assicurative), in entrambi i casi con successo.

E’ appena il caso di precisare come non esista altra via applicativa di una eventuale “polizza collettiva” e di come **appaia illegittima la soluzione -da taluno pure suggerita- di adottare una “polizza collettiva” ed imporla a tutti gli iscritti**, direttamente od artificiosamente; fra gli artifici che la legge non consente si può annoverare, ad esempio, la previsione di condizioni di polizza inusuali o non ricorrenti sul mercato (*ad esempio sulla durata della retroattività, sulla estensione postuma delle garanzie od altro ancora*) e la dichiarazione di “inidoneità” di tutte le polizze che presentino condizioni diverse. Un tale artificio, volto a rendere formalmente invalidi contratti invece validi nella sostanza, potrebbe altresì integrare un comportamento illecito.

I “Consigli Nazionali” infatti possono stipulare “polizze collettive” ma **non rendere quelle polizze obbligatorie per i propri iscritti nè imporre loro l’adozione di particolari condizioni contrattuali.**

Sul punto appare chiaro l’art. 3 comma 5 lett. e) del Decreto-legge n. 138/2011, il quale stabilisce:

“a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.”

la disposizione citata indica come elemento integrante l’idoneità di una polizza RC professionale il “*massimale assicurativo*” ed è pertanto solo con riferimento ad esso che un “Consiglio Nazionale” può dettare disposizioni vincolanti, ad esempio imponendo ai propri iscritti di adeguare i massimali assicurativi con riferimento al reale fatturato professionale.

Sotto questo profilo la *ratio* del legislatore è evidente e condivisibile, chiaramente volta ad ottenere che l’assicurazione garantisca al cliente adeguati e congrui massimali di copertura in caso di danno.

Al di fuori di questo elemento, tuttavia, i “Consigli Nazionali” non possono operare nè imporre altre condizioni alle polizze dei propri iscritti, che non siano adeguatamente motivate da ragioni di interesse pubblico e comunque sempre improntate a ragionevolezza.

A parere dello scrivente appare evidente che se un “Consiglio Nazionale” imponesse ai propri iscritti, anche utilizzando l’espedito della deontologia o dell’adozione di regolamenti, una “polizza collettiva”, non considerando valide le altre polizze, anche quelle già eventualmente stipulare, potrebbe compiere un illecito, rappresentato *-anche, ma non solo-* dalla distorsione della concorrenza nel settore dei servizi assicurativi; infatti la libertà dei singoli iscritti negli Albi di stipulare contratti di RC professionale con l’assicuratore preferito resta un elemento che non si presta ad essere coercito.

Sono queste le ragioni per le quali il Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha ritenuto di non dovere stipulare una “polizza collettiva”, preferendo offrire ai propri iscritti prodotti dedicati e specifici per la professione svolta, a costi estremamente contenuti, ferma la libertà degli iscritti di avvalersene ovvero di rivolgersi alle altre, numerose offerte presenti sul mercato.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Orlandi)